

(N. 2832)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta dell'11 febbraio 1953 (V. Stampato N. 1942)*

**d'iniziativa dei Deputati BELLONI, BIANCHI BIANCA, CORNIA, RESCIGNO,
CHIESA TIBALDI MARY, VIOLA, LOZZA**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 FEBBRAIO 1953

Per una graduatoria suppletiva del concorso magistrale a favore dei reduci e combattenti, di cui all'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 8 luglio 1947, n. 8720-50.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

I provveditori agli studi sono autorizzati ad accettare le dichiarazioni integrative di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, non ancora agli atti per il concorso magistrale speciale tipo A bandito l'8 luglio 1947 per combattenti e reduci.

Art. 2.

È autorizzata la formazione di una graduatoria suppletiva degli idonei del concorso magistrale speciale di cui al precedente articolo.

Art. 3.

La graduatoria suppletiva di cui nel precedente articolo sarà compilata coi nominativi degli idonei che furono radiati solo per il fatto di non aver presentato nel termine

prefisso le dichiarazioni integrative di cui sopra, fornite loro in ritardo dal rispettivo distretto militare, purchè la relativa domanda sia stata presentata nei termini.

Art. 4.

L'ordine della graduatoria integrativa sarà quello risultante dal punteggio conseguito dai candidati nella prova degli esami di concorso.

Art. 5.

La graduatoria suppletiva di cui nei precedenti articoli diverrà operante, ai fini delle nomine in ruolo, appena assorbiti dalle no-

mine annuali gli idonei inclusi nella graduatoria precedentemente formata in esito al concorso.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.